



COMUNE DI MOTTA BALUFFI  
Provincia di Cremona  
Tel. 0375969021 – 0375969395  
Mail: [sindaco.motta@unionemunicipia.it](mailto:sindaco.motta@unionemunicipia.it)  
Pec: [comune.mottabaluffi@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.mottabaluffi@pec.regione.lombardia.it)

---

Prot. n. 1678/024

Motta Baluffi, li 22/07/2024

## ORDINANZA N. 12/2024

OGGETTO: DEROGA ORDINANZA SINDACALE N. 10/2008 – EMISSIONI SONORE – MANIFESTAZIONE “LE NOTTI DEI CORVI 2024”.

### IL SINDACO

**Richiamata** l’Ordinanza Sindacale n.10 del 10.07.2008, che disciplina gli orari per lo svolgimento delle attività musicali sul territorio comunale;

**Considerato** che nei giorni 26/27/28/29/30 LUGLIO 2024 si svolgerà in Solarolo Monasterolo c/o Il Nido dei Corvi, una manifestazione di pubblico spettacolo con musica dal vivo e pertanto gli organizzatori hanno richiesto con nota prot. 1435/2024 una deroga alle emissioni sonore per l’effettuazione degli intrattenimenti musicali;

**Ravvisata** la necessità, in occasione delle manifestazioni patrocinate, tra l’altro, dall’Amministrazione Comunale, di consentire la deroga ai limiti dell’Ordinanza Sindacale soprarichiamata;

**Considerato** che per lo svolgimento delle manifestazioni sarà rilasciata specifico titolo abilitativo, ai sensi dell’art. 68 del T.U.L.P.S.;

**Atteso** che l’art. 6 della legge n. 447/1995 al comma 1 lettera h) sancisce la competenza del Comune per il rilascio dell’autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all’articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso;

**Visto** il D.P.C.M. 01 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e dell’ambiente esterno”;

**Vista** la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

**Visto** il D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore”;

Visto il D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

Visto il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227

Visto l'art. 659 del Codice Penale;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e segnatamente l'art. 54;

**Ritenuto** di poter autorizzare, in deroga alle disposizioni di cui in premessa, lo svolgimento dell'attività di pubblico spettacolo con il superamento dei limiti di emissione sonora vigenti, in quanto trattasi di manifestazioni temporanee svolte in luogo pubblico e aperto al pubblico, nelle quali l'esposizione della popolazione ai livelli di rumore superiore ai limiti vigenti è limitata ai giorni 26/27/28/29/30 luglio 2024 fino alle ore 01:00;

### DISPONE

*per i motivi in premessa descritti che si intendono qui trascritti :*

1. Di autorizzare gli organizzatori delle manifestazioni che si terranno nei giorni 26/27/28/29/30 luglio 2024 in Solarolo Monasterolo c/o "Il nido dei Corvi", in deroga ai limiti di emissione sonora, al superamento dei valori stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, per l'effettuazione di intrattenimenti musicali fino alle ore 01:00;
2. La deroga alle emissioni sonore, rispetto al limite fissato dalle disposizioni vigenti, dovrà comunque essere contenuta, nel limite del possibile, al fine di non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone;
3. La presente autorizzazione viene rilasciata in deroga alle disposizioni vigenti e avrà validità per l'area ed il tempo sopra indicati e potrà essere revocata in qualsiasi momento per abuso da parte degli organizzatori o per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- Entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- Entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

La Polizia Municipale e tutti gli Agenti delle Forze dell'Ordine vigileranno sulla esatta applicazione delle disposizioni di cui sopra ai cui contravventori saranno applicate le sanzioni previste.



Il Sindaco  
Premoli Antonietta

*Antonietta Premoli*